



RISK & COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT SERVICES

Made in Italy e D.Lgs. 231/2001

Antonio Candotti
Bergamo, 9 marzo 2010

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Il D.Lgs. 231/2001


Il Modello organizzativo è un complesso di regole, strumenti e condotte funzionale a dotare l'Ente:

- di un **efficace sistema organizzativo e di gestione**;
- **(ragionevolmente) idoneo a individuare e prevenire** le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'Ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.

Adempimenti organizzativi

L'ente deve:

- aver preventivamente *adottato ed efficacemente attuato* modelli organizzativi e di gestione idonei ad individuare e prevenire reati;
- aver implementato un *organismo con il compito di vigilare* sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne i loro aggiornamenti;
- dimostrare la *diligenza dell'organismo* di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.



Linee Guida


Processi di
Risk Management

1. Mappatura Processi "a rischio"
2. Elenco rischi potenziali per processo
3. Analisi del sistema di controllo preventivo
4. Valutazione dei rischi residui
5. Adeguamento sistema di controllo preventivo



Il D.Lgs. 231/2001

La Responsabilità Amministrativa degli enti in sede penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito. E' da precisare che **la responsabilità sorge in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati** commessi da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata **nell'interesse o a vantaggio di esso**.



Le **fattispecie di reato** rilevanti sono comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati informatici (Art. 24-*bis* del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- **delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1 del Decreto);**
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* del Decreto);

(continua)

Le **fattispecie di reato** rilevanti sono comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quater* 1 e art. 25-*quinquies* del Decreto);
- abusi di mercato (Art. 25-*sexies* del Decreto);
- salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*opties* del Decreto);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);**
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *novies* del Decreto);
- reati transnazionali (Art. 10 - Legge 16 Marzo 2006 n.146)*.

L'introduzione dei delitti contro l'industria e il commercio nel D.Lgs. 231/2001

Legge 23 luglio 2009, n. 99

Modifica l'art. 25-*bis*
e introduce
gli artt. 25-*bis*.1 e
25-*novies* del
D.Lgs. 231/2001

Art. 25-*bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio


- 513 c.p. – turbata libertà dell'industria o del commercio
- 513-*bis* c.p. – illecita concorrenza con minaccia o violenza
- 514 c.p. – frodi contro le industrie nazionali
- 515 c.p. – frode nell'esercizio del commercio
- 516 c.p. – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- **517 c.p. – vendita di prodotti industriali con segni mendaci**
- 517-*ter* c.p. – fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- 517-*quater* c.p. – contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto




Fino all'introduzione della "finanziaria 2004" (L. 350/2003), la norma veniva utilizzata per punire l'uso illecito del Made in Italy


La giurisprudenza riteneva ingannevoli, ai sensi dell'art. 517 c.p., l'uso di segni come "made in Italy", che hanno l'effetto di indurre il compratore a ritenere che un prodotto realizzato all'estero sia stato invece materialmente prodotto in Italia

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.

Art. 4, comma 49, L. 350/2003 (finanziaria 2004)




L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è **punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale**



Costituisce **falsa indicazione** la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine

Costituisce **fallace indicazione**, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine




Le fattispecie sono commesse **sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.


Il problema interpretativo rilevante per l'applicabilità del D.Lgs. 231/2001

La norma di cui alla finanziaria 2004 costituisce una **nuova fattispecie di reato**, che rinvia all'art. 517 c.p. solo per quanto riguarda la pena



Le violazioni che integrano tale fattispecie sono sottratte alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, posto che quest'ultimo non prevede la responsabilità degli enti per il reato di cui all'art. 4, comma 49, L. 350/2003


La norma di cui alla finanziaria 2004 costituisce **interpretazione o integrazione dell'art. 517 c.p.**




Le violazioni che integrano tale fattispecie possono comportare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.

La giurisprudenza: l'art. 4, comma 49, L. 350/2003 come nuova fattispecie di reato



La finanziaria 2004 ha introdotto una nuova fattispecie che punisce la **commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima** (Cass. Pen., Sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712)




Poiché **la fattispecie di cui all'art. 517 ha carattere sussidiario**, applicandosi espressamente solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, bisognerebbe concludere che **il suo specifico ambito di operatività è limitato alla commercializzazione con segni ingannevoli di opere dell'ingegno** (letterarie, musicali, ecc). **Per il resto essa è stata assorbita dalla nuova figura criminosa**, che ha una estensione più ampia sia per l'oggetto materiale (prodotti non solo industriali, ma anche agricoli) sia per la condotta (indicazione di segni distintivi falsi e non solo fallaci). (Cass. Pen., Sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712)


Sulla base di tale indirizzo interpretativo, dall'entrata in vigore della finanziaria 2004 è solo la commercializzazione con segni ingannevoli di opere dell'ingegno ad essere rilevante per l'applicabilità dell'art. 517 c.p. e, quindi, del D.Lgs. 231/2001

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.

La giurisprudenza: l'art. 4, comma 49, L. 350/2003 come integrazione dell'art. 517 c.p.



La finanziaria 2004 ha **esteso l'ambito di applicazione** dell'art. 517 c.p. alle condotte di importazione, esportazione e commercializzazione e **precisato la portata dei concetti di falsa e fallace indicazione** (ad es. Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2006, n. 26048)




La norma limita i suoi effetti nel prevedere che il reato è perfezionato sin dalla presentazione delle merci in dogana (ad es. Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2005, n. 3352)


Secondo un altro indirizzo, quindi, l'art. 4, comma 49, L. 350/2003, non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, ma ha integrato l'art. 517 c.p. (quantomeno per quanto riguarda il momento di commissione del reato), che resta la norma deputata a sanzionare penalmente le violazioni del Made in Italy

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 517 c.p.

Le conclusioni da trarre dall'esame della giurisprudenza



Le sentenze che sembrano considerare l'art. 4, comma 49, L. 350/2003 come una norma che integra l'art. 517 c.p. sono più numerose e recenti rispetto a quelle che ritengono che la norma abbia introdotto un nuovo reato




Non vi è tutt'ora sul punto un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Non può quindi essere trascurato il rischio che le condotte lesive del Made in Italy vengano ricondotte all'art. 517 c.p., con conseguente possibile responsabilità da reato per le persone giuridiche

L'adeguamento dei modelli organizzativi alla normativa in materia di Made in Italy

É quindi fondamentale l'adozione o l'aggiornamento del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che tenga in considerazione i fattori di rischio legati al rispetto della normativa in materia di Made in Italy



Tali fattori di rischio dovranno essere mitigati tramite l'implementazione di procedure inerenti la *supply chain*, nonché l'importazione, esportazione ed etichettatura delle merci, stabilendo al contempo meccanismi di controllo adeguati

Grazie per l'attenzione

Antonio Candotti

***Associate Partner Risk & Compliance
Global Sustainability Services***

**KPMG Audit S.p.A.
Via Vittor Pisani 25
20127 Milano MI**

**Tel. +39 02 67632830
Fax +39 02 66772830
Mobile +39 348 3080228**

acandotti@kpmg.it